

N. R.G. 16108/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **16108/2019** promossa da:

DI STEFANO CARNI S.N.C. (C.F. 06371430015), con il patrocinio dell'avv. CARETTA ALBERTO ALESSANDRO e dell'avv. DE SANTIS LUISA (DSNLSU87C61L219H), elettivamente domiciliata in Torino alla Via Grassi 9 come da procura alle liti in calce all'atto di citazione

ATTRICE

contro

A.X.A. ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00902170018), con il patrocinio dell'avv. Carlo VAIRA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino alla Via Bertola 59, come da procura in atti

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza del 3.9.2020)



PER PARTE ATTRICE

*“Voglia l’On. Tribunale di Torino adito, ogni contraria ed eccezione disattesa:
- dichiarare A.X.A. Assicurazioni S.p.A. tenuta al pagamento dell’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa in caso di furto;
- condannare A.X.A. Assicurazioni S.p.A. al pagamento di € 11.000,00, ovvero la somma veriore accertanda in corso di causa a titolo d’indennizzo derivante dai parametri di polizza.
Con vittoria di spese di lite”.*”

PER PARTE CONVENUTA

“Voglia il Giudice adito

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

Dato atto che AXA ASS.NI S.p.a. dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove

In via preliminare

Dichiarare l’inammissibilità della memoria ex art. 183, VI comma, n. 3) c.p.c. di parte attrice del 23.12.2019 in quanto redatta in spregio al disposto della norma in commento, prevedente il solo deposito di memoria contenente istanze istruttorie a prova contraria

Nel merito

In via principale

Respingere le domande attoree tutte, siccome infondate in fatto ed in diritto e per l’effetto

Assolvere AXA ASS.NI S.p.a. da ogni avversaria pretesa

In via subordinata

Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea

Contenere l’eventuale condanna di AXA ASS.NI S.p.a. entro i limiti del danno concretamente provato in corso di causa, in esclusiva connessione causale con il sinistro dedotto in causa, giusto e congruo, in applicazione delle condizioni contrattuali tutte, inclusi scoperti e franchigie

In ogni caso

Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti di cui alla nota allegata, redatta in relazione alle fasi processuali, alle prestazioni



effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia; il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili””

FATTO E DIRITTO

La snc Di Stefano Carni ha evocato in giudizio la AXA Assicurazioni spa per veder dichiarato il proprio diritto a conseguire dalla medesima indennizzo contrattualmente previsto in relazione al furto del veicolo Hyundai IX35 verificatosi in periodo compreso tra i giorni 5 e 9 novembre 2018, dolendosi che la predetta compagnia assicurativa convenuta non abbia indennizzato il predetto evento opponendo la necessità che il veicolo furtivamente sottratto - già oggetto di fermo amministrativo - dovesse essere previamente liberato da vincoli su di esso gravanti.

Si è costituita la società di assicurazione convenuta che, invocato incidentalmente anche l'assolvimento dell'onere probatorio circa l'effettiva verifica del furto, ha in realtà incentrato le sue difese pressochè interamente sulla asserita infondatezza in diritto della prospettazione difensiva attorea, secondo la quale l'esistenza di fermo amministrativo non costituirebbe vincolo rilevante per paralizzare la corresponsione dell'indennizzo.

Documentando la circostanza (peraltro non contestata) che su impulso di SORIS spa erano stati trascritti alle date 29.2.2012 e 10.2.2015 spa sul veicolo assicurato due distinti provvedimenti di fermo amministrativo - la difesa della compagnia assicurativa ha in particolare sostenuto che tra gli effetti che derivano dalla iscrizione di fermo amministrativo ai sensi del DPR 602/1973 (oltre alla inopponibilità al Concessionario degli atti di disposizione per effetto dell'indisponibilità del veicolo) dovrebbe includersi anche l'insorgere in capo al Concessionario stesso di un interesse a soddisfarsi con priorità sull'indennizzo, quale titolare di un diritto di credito privilegiato e come tale beneficiario del diritto di seguito che deriverebbe dalla trascrizione di tale provvedimento.

Parte convenuta ha eccepito e sostenuto che anche la presenza di iscrizioni al PRA di provvedimenti di fermo amministrativo sul veicolo oggetto di furto (secondo la previsione normativa di cui all'art. 86 DPR 602/1973) comporterebbe le conseguenze previste in via generale in polizza per il caso di vincoli gravanti sul veicolo - ai quali il fermo, in tesi, dovrebbe ritenersi quanto ad effetti equiparato - e cioè la necessità per l'assicurato di acquisire *“l'autorizzazione scritta della società vincolataria al pagamento”*; ed ha per



tale motivo chiesto riconoscersi giustificato il diniego opposto concludendo per il rigetto della domanda.

In subordine, per il caso di accoglimento della pretesa indennitaria, ha chiesto contenersi la condanna entro i limiti e con applicazione di franchigie e massimali di polizza.

Per la sua natura documentale - condivisa ed anzi concordemente evidenziata anche dalle difese, che non hanno formulato istanze di acquisizione probatoria - all'udienza del 3.9.2020 sulle conclusioni come in epigrafe trascritte è stata trattenuta per la decisione.

* * *

Le eccezioni sollevate avverso alla domanda azionata da parte attrice, indicate in narrativa, sono infondate.

Si rileva in primo luogo che sulla base delle prospettazioni ed allegazioni difensive delle parti - considerato in particolare il difetto di qualsivoglia allegazione probatoria ad opera di parte convenuta - il diritto al risarcimento azionato da parte attrice può ritenersi provato nei suoi elementi costitutivi: in particolare può ritenersi provata la verifica dell'evento dannoso assicurato costituito dal furto dell'autovettura.

Inoltre, alla luce dell'interpretazione da attribuirsi alle pattuizioni contrattuali nonché dei contenuti e limiti della disciplina normativa relativa alla figura del fermo amministrativo di autoveicoli, deve concludersi per l'infondatezza anche dell'eccezione di inesigibilità dell'indennizzo sollevata dalla difesa di Axa assicurazioni, e pertanto per l'accoglibilità della domanda di indennizzo formulata, nella misura che stante l'assenza di contestazioni sul punto si liquida in Euro 11.000,00, pari al valore del veicolo al momento del furto indicato in citazione.

1. Verificazione dell'evento assicurato ed oneri probatori

Quella azionata in questa sede è qualificabile a tutti gli effetti come domanda di adempimento contrattuale, a fronte della quale l'assicurazione convenuta ha excepto il difetto di prova del furto, con prospettiva difensiva direttamente (e peraltro alquanto genericamente) finalizzata a porre in dubbio la veridicità stessa del fatto denunciato dalla società attrice ai Carabinieri: vale a dire che l'autovettura fosse stata effettivamente furtivamente sottratta alla disponibilità e possesso della proprietaria, e quindi l'esistenza del presupposto per l'operatività dell'obbligazione indennitaria azionata.



Pare opportuno in proposito concisamente richiamare i principi in materia di riparto degli oneri probatori vigenti in via generale in ambito contrattuale, con particolare riferimento all'operatività e modulazione di essi nella tipologia del rapporto contrattuale in esame.

Occorre muovere dal generale principio affermato all'art. 1218 c.c. secondo cui al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto è sufficiente fornire la prova della fonte negoziale ed allegare l'inadempimento della controparte, mentre incombe su quest'ultima l'onere di dare dimostrazione del fatto impeditivo (o estintivo) dell'adempimento (Cass. S.U. 13533/11).

Tale principio deve peraltro essere coordinato con quello - parimenti ribadito in giurisprudenza in vicende processuali, quali quella in esame, aventi ad oggetti indennizzi assicurativi per furto - secondo cui *“la denuncia del furto è atto di parte e che non implica necessariamente l'avvenuto furto ad opera di terzi dell'auto”* (così tra le altre, in motivazione, Cassazione civile sez. III n. 8198 del 4/04/2013).

Nel contratto di assicurazione contro i danni - è stato più volte evidenziato anche in giurisprudenza di merito - il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, così che è onere dell'assicurato dimostrare che si è realizzato proprio quel rischio coperto dalla garanzia assicurativa.

Il rigore probatorio sopra tratteggiato, tuttavia, non può non tener conto della natura e peculiarità dell'evento assicurato laddove esso sia costituito da furto del veicolo, e ciò in relazione soprattutto alle concrete possibilità per il danneggiato di dare adeguata dimostrazione dell'effettivo suo verificarsi.

Per il caso l'evento assicurato da indennizzarsi sia un accadimento patrimonialmente pregiudizievole con conseguenze immediatamente rilevabili, ad esempio un incendio, controversa può essere la sua origine ma quasi mai - in ragione della spesso eclatante sua visibilità - il fatto che esso si sia effettivamente realizzato.

Altre tipologie di eventi dannosi, oggetto di copertura assicurativa, sono invece per loro natura di ben più difficile dimostrazione, caratterizzati come sono per un accadimento fenomenico di tipo negativo/elusivo.

Tipica è appunto l'ipotesi in esame, quella cioè del furto di autovettura, che per comune esperienza avviene nella maggior parte dei casi in momento nel quale il



proprietari (o l'avente diritto all'indennizzo) si allontana dal proprio mezzo, lasciato in luogo pubblico ed alla pubblica fede, e di cui ha modo di rendersi conto soltanto nel momento in cui, ritornato nel punto in cui il bene assicurato era stato temporaneamente lasciato, non lo ritrova.

In tali situazioni, non infrequentemente accade che nessun'altra persona sia presente ad entrambe le fasi – quella cioè di (ultimo) allontanamento dal veicolo e quella in cui esso non è più rinvenuto – per cui spesso il danneggiato non può far altro che formalizzazione in denuncia del fatto di reato di cui questi è parte lesa (con connessa assunzione delle responsabilità anche penali), e siffatto adempimento formale, costituito sostanzialmente da una dichiarazione unilaterale proveniente dal medesimo danneggiato, rappresenta non infrequentemente anche l'unico supporto probatorio del fatto costitutivo allegato a fondamento della pretesa indennitaria.

Dichiarazione del danneggiato che, ovviamente, ben può ed anzi deve essere vagliata alla luce di ogni elemento indiziario deducibile ed eventualmente allegato dall'assicurazione convenuta allo scopo di porre in dubbio la valenza dichiarativa della denuncia

In occasione di pronuncia intervenuta su fattispecie del tutto analoga alla presente - avente cioè ad oggetto furto di auto in luogo pubblico ad opera di ignoti - la Corte di legittimità ha avuto modo di puntualizzare il riferimento normativo applicabili a situazioni quale quella in esame, ancorandolo alla disciplina normativa dettata per l'assicurazione per danni laddove ha affermato come *“in tema di riparto dell'onere probatorio tra assicuratore ed assicurato il criterio è dato dall'applicazione della norma di cui all'art. 1900 c.c., principio d'altro canto più volte affermati da questa corte regolatrice (Cass. 7242/05 e plurimis) in forza dei quali è compito dell'assicuratore provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo”*. (cfr. Cassazione civile sez. III 27 settembre 2011 n. 19734).

Nel (proprio) precedente ivi richiamato i giudici di legittimità (sia pure in vicenda relativa a diversa domanda di risarcimento per danno da incendio) avevano avuto anche modo di osservare come se l'indagine conseguente la denuncia del reato non porta ad esito alcuno ed è archiviata *“deve ritenersi inoperante l'inversione dell'onere della prova a carico dell'assicuratore, che sarà, per converso, gravato dall'ordinario onere probatorio alla stregua del quale egli, non rispondendo, a norma dell'art. 1900, primo comma cod. civ., per i*



sinistri cagionati con dolo o colpa grave dall'assicurato, è tenuto a provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo". (così Cass. Sez. 3, n. [7242](#) del 07/04/2005).

La prova della causa esonerativa della garanzia in ragione di condotte dolose o gravemente colpose dell'assicurato, come sopra già osservato, può invero essere fornito dall'assicuratore in ogni modo e quindi anche ricorrendo a presunzioni: fornendo cioè elementi circostanziali – che possono essere anche acquisiti tramite agenzie di investigazioni private (come non raramente avviene in situazioni si sospetta frode assicurativa) – tali da far ritenere che il fatto denunciato sia difforme al vero, come ad esempio pregressi ripetuti sinistri, o antecedenti trasferimenti di proprietà con indicazione di prezzo più consoni a relitti che non a veicoli funzionanti, o altre possibili anomalie rilevabili dalle Banche dati Antifrode curate dall'ANIA,

Per poter anche in sede civilistica pervenire a tale risultato – quello cioè di ritenere provato che l'assicurato abbia consapevolmente denunciato come avvenuto un fatto di reato in realtà non verificatosi, valutate anche le conseguenze penali che possono derivarne a carico del denunciante in ragione della perseguibilità d'ufficio del reato previsto all'art. 367 c.p. - occorre tuttavia che siffatti elementi presuntivi siano in primo luogo dedotti in giudizio, ed inoltre che essi possiedano quei requisiti di gravità, univocità e concordanza che l'art. 2729 c.c. richiede sussistenti in misura tale da poter assurgere nel loro insieme a valore di prova circa (appunto) la falsità ideologica della denuncia presentata dall'assicurato all'autorità giudiziaria o ad altra che ha l'obbligo di riferire a questa.

Nel caso in esame la compagnia assicurativa convenuta non ha indicato né in comparsa né nelle successive scansioni difensive alcun elemento idoneo a contrastare l'attendibilità della denuncia presentata dall'attore alle ore 13.49 del 9.11.2018 ai Carabinieri della Stazione di Grugliasco.

In ragione ed applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di onere probatorio applicabili alle vicende assicurative quali quella in esame, sopra richiamati, non vi sono ragioni per porre in dubbio che l'evento assicurato si sia effettivamente verificato.

2. Inestensibilità della previsione di cui all'art. 2742 c.c. e della clausola di polizza (3.24) anche all'ipotesi di vincolo derivante da normativa fiscale



La difesa della compagnia assicurativa - come sopra già evidenziato - si è incentrata peraltro sostanzialmente sull'invocata applicabilità anche alla vicenda in esame della clausola contenuta al punto 3.24 delle condizioni contrattuali, laddove è testualmente previsto che tra le condizioni richieste per poter procedere all'indennizzo per il "caso di ipoteca sul veicolo" è da includersi anche la produzione da parte dell'assicurato di "attestato di cancellazione emesso dal PRA" ovvero, in caso di vincolo gravante sul mezzo, "l'autorizzazione scritta della società vincolataria al pagamento".

L'eccezione di cui sopra va valutata (ed è stata invero esaminata in giurisprudenza - cfr Tribunale Milano sez. XII, 10/11/2016, n.12371) - anche con riferimento ad altro istituto posto a garanzia del creditore munito di garanzia sul bene assicurato iscritto su pubblici registri.

Come è noto, qualora sul veicolo assicurato sia iscritta ipoteca l'art. 2742 c.c. accorda a tutela delle ragioni del creditore ipotecario - per il caso in cui il bene oggetto della garanzia reale perisca, e vi sia un assicuratore obbligato contrattualmente ad una indennizzo per tale perdita - uno specifico vincolo di tale indennità dovute dall'assicuratore al pagamento dei crediti garantiti. L'esistenza di tale vincolo impedisce all'assicurato di ottenere il pagamento in proprio favore dell'indennità assicurativa sino alla concorrenza del credito garantito.

L'esigibilità solo condizionata del pagamento dell'indennizzo in favore dell'assicurato può dunque derivare dalla previsione codicistica sopra richiamata, così come - ed è l'oggetto dell'eccezione di parte convenuta - anche da previsione di fonte contrattuale, denominata come "appendice di vincolo", apposta in relazione ad eventuali finanziamenti per l'acquisto del veicolo, in virtù della quale il finanziatore dell'acquisto di un bene assicurato ha diritto esclusivo di soddisfarsi sull'indennizzo assicurativo, qualora si verifichi il sinistro e finchè sussista il suo credito.

La Suprema Corte ha evidenziato che la previsione di polizza di cui sopra determina in effetti un collegamento negoziale tra il contratto di assicurazione e quello di finanziamento. (Cass. sez. II, 21/06/1995, n. 7021).

In entrambe le due predette situazioni, deve evidenziarsi, la fonte da cui deriva la temporanea indisponibilità dell'indennizzo per l'assicurato è di natura negoziale ed espressione di autonomia privata.



La questione della valenza impeditiva o meno del fermo amministrativo iscritto sul veicolo rispetto al diritto all'indennizzo azionato dall'attore si ritiene vada esaminata operando una valutazione ricognitiva circa la natura e la funzione che la disciplina normativa assegna al fermo amministrativo, con particolare attenzione alle eventuali ricadute che tale disciplina può spiegare anche nei rapporti tra privati. E ciò allo scopo di verificare se dalla presenza di fermo amministrativo possano derivare effetti analoghi a quelli derivanti dalla norma dettata in materia di ipoteca iscritta sul veicolo o dalla anzidetta clausola denominata appendice di vincolo.

Secondo quanto previsto all'art. 86 del DPR 602/73, trascorso il termine previsto dal I comma dell'articolo 50, D.P.R. 602/73 (sessanta giorni dalla notifica della cartella) il concessionario può disporre il fermo amministrativo, e ciò conferisce al soggetto responsabile della riscossione una potestà che si colloca nel quadro dei diritti potestativi del creditore che trovano nel diritto comune la naturale collocazione (Consiglio di Stato, nella decisione n. 4689 del 13/09/2005)

Il fermo amministrativo è dunque provvedimento preordinato alla proficuità dell'esecuzione, e va inquadrato fra gli strumenti di conservazione dei cespiti patrimoniali del debitore sui quali può essere soddisfatto coattivamente il credito, essendo atto funzionale all'espropriazione forzata nonché mezzo di realizzazione del credito.

Si tratta di rimedio che, in quanto limitativo delle facoltà e dei diritti del soggetto inciso dalla potestà impositiva, è tuttavia da ritenersi assoggettato alle procedure e può trovare concreta attuazione entro i limiti espressamente previsti dalle disposizioni normative che lo regolano.

Orbene.

In nessuna delle norme che disciplinano il cd. fermo amministrativo di autoveicolo, di natura fiscale, si rinvencono previsioni analoghe a quelle poste dalle previsioni codicistiche o pattizie sopra richiamate a tutela delle ragioni di credito vantate nei confronti del proprietario del veicolo in rapporti tra privati Né in ragione del principio di stretta legalità che informa la disciplina fiscale – e diversamente opinando da altra pronuncia di merito (Tribunale Milano sez. XII, 01/08/2017, n. 8497) - si ritiene che in assenza di siffatta espressa previsione legislativa tale estensione analogica possa essere fondatamente operata.

Come è stato osservato in altra pronuncia di merito (Tribunale Ragusa, 11/03/2011, n. 201) la mera iscrizione dell'atto di fermo amministrativo non



determina di per sé la surrogazione reale della prelazione dovuta dall'assicuratore, similmente a quanto invece previsto dall'art. 2742 c.c., laddove è invero prevista anche una verifica della causa del credito ed un vaglio della causa di prelazione che assiste il credito sottostante.

In ragione della mancata previsione di atti procedurali finalizzati a consentire all'Ente impositivo che ha iscritto il fermo amministrativo di venire ad effettiva conoscenza del credito indennitario e di poter paralizzare la liquidazione del danno in favore del proprietario - onde conseguire in via prioritaria l'assegnazione in pagamento dell'eventuale proprio credito (con rimedio analogo alla opposizione prevista all'art. 2742 c.c.) e/o di scansioni procedurali idonee a consentire la verifica della persistenza ed esigibilità di tale credito di natura fiscale - l'accoglimento dell'eccezione sollevata da parte convenuta si risolverebbe in pratica in un indebito trattenimento della somma dovuta in base alle previsioni di polizza ad esclusivo vantaggio della società di assicurazione.

Deve inoltre aggiungersi che è privo di pregio l'obiezione della convenuta, di rimanere cioè esposta al rischio di una duplice pretesa creditoria, e ciò in considerazione della risalenza ad almeno un quadriennio antecedente all'iscrizione al PRA della perdita di possesso per furto delle iscrizioni relative ai provvedimenti di fermo, ed il maturare della prescrizione annuale del diritto ai sensi dell'art. 2952 c.c. derivante dal contratto di assicurazione, opponibile dalla compagnia assicurativa anche all'Ente impositore garantito in quanto *“il pagamento dell'indennità suddetta afferisce, comunque, all'adempimento del contratto di assicurazione e non determina due distinte situazioni contrattuali, l'una con il contraente assicurato, l'altra con il creditore privilegiato, diversamente regolate, unico essendo l'obbligo dell'assicuratore di corrispondere l'indennità”* (così Cass. n. 15038/2005; Cassazione civile sez. III, 05/11/2002, n. 1550).

Anche per tale ragione, difetta in capo alla società convenuta interesse ad opporsi alla liquidazione del danno

* * *

Per le ragioni sopra esposte deve ritenersi sussistente il diritto in capo a parte attrice del diritto alla percezione dell'indennizzo contrattualmente previsto che - in assenza come detto di contestazioni sul valore del veicolo al momento del furto - viene liquidato nell'importo di Euro 11.000,00 indicato in citazione,



somma da maggiorarsi degli interessi legali dalla data 25.2.2019 di notifica della messa in mora al soddisfo.

3. Regolamentazione delle spese di giudizio

Sussistono i presupposti indicati al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. per disporre parziale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, in quanto, come è noto, le "gravi ed eccezionali ragioni" genericamente indicate alla predetta norma sono state rinvenute anche nella "*oscillante soluzione data alle questioni affrontate dalla giurisprudenza*" (in argomento, ancora Cass. n. [2883 del 10/02/2014](#)), e tra esse - anche per la novità della questione - sono senza dubbio di includere anche le antitetiche soluzioni adottate dalla (peraltro non numerosa) giurisprudenza di merito pronunziatasi sulla questione di diritto oggetto della presente decisione e dell'assenza, sempre per quel che è noto, di orientamento di legittimità sul punto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,
rigettata ogni diversa domanda ed eccezione,
condanna la convenuta Axa Assicurazioni spa a pagare in favore dell'attrice Di Stefano Carni snc la somma di Euro 11.000,00, oltre interessi al tasso legale dal 25.2.2019 al soddisfo;
compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura del 40%, e condanna la predetta convenuta a rimborsare a parte attrice la restante quota del 60% delle spese di lite che - in assenza di fase istruttoria - liquida per l'intero in Euro 3.200,00 per compenso professionale ed Euro 274,00 per esposti, oltre rimborso forfetario 15%, Iva e CPA e successive occorrenze come per legge.
Torino, lì 20.2.21

Il Giudice
Sergio Pochettino

